



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 45 del 02/12/2015

Genova, 30 novembre 2015

Prot. n. PG/2015/211902

Class. 2015/C2.4/56

Al Signor Presidente
IV Commissione

Sede

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 45 del 30
novembre 2015.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Sede

Ai Gruppi Consiliari

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, avente ad oggetto:

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO)".

Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

045	30.11.2015
------------	-------------------

Oggetto:

**“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9
(ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI
LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO)”**



20 NOV. 2015

ok

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Francesco Bruzzone

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

GRUPPO Forza Italia
Il Presidente

Prob. n° 38/2015

SEGR. *[Signature]*
20 NOV. 2015

*Nanni
25/4/15*

[Signature]

*10
su
CAL*

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9
(ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E
ANTINCENDIO)

ANGELO VACCAREZZA

CLAUDIO MUZIO

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
20 NOV. 2015
Rel 2015/209131

UFFICIO DI PRESIDENZA

30 NOV. 2015 *cl. 2015/224/56*

RELAZIONE

Questa proposta di modifica di legge va nel senso di adeguare la normativa regionale a quella nazionale sopravvenuta, in modo da eliminare eventuali incompatibilità e problematiche interpretative.

La legge regionale 12 aprile 2011, n.7 (*Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione*) ha soppeso le Comunità montane liguri.

Il decreto legge 95/2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito con modificazioni nella legge 135/2012, all'articolo 19 (*Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di servizio associato di funzioni e servizi comunali*) lettera "e" prevede, tra le nuove funzioni fondamentali da conferire in Unione di comuni, l' "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

L'articolo 1, comma 112 della legge 7 aprile 2014, n.56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) stabilisce che "qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n.225 del 1992".

Alla luce delle sopracitate disposizioni normative, occorre aggiornare la legge regionale 17 febbraio 2000, n.9 in materia di protezione civile ed antincendio (*Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio*), eliminando all'interno di essa tutti i riferimenti all'ente giuridico della Comunità montana e introducendo quello dell'Unione di comuni, appartenenti al loro interno, eventualmente, anche a Province diverse.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2000, dopo le parole "La Regione si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province," sono abrogate le seguenti: "delle Comunità Montane,"; dopo le parole "dei Comuni," sono aggiunte le seguenti: " delle Unioni di Comuni, appartenenti al loro interno anche a Province diverse,".

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 9/2000, dopo le parole "anche sulla base dei dati acquisiti" sono abrogate le seguenti: "dalle Comunità Montane e".

Articolo 3

(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. L'articolo 5 (*Competenze delle Comunità Montane*) della legge regionale 9/2000 è abrogato.

Articolo 4

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2000, dopo le parole "I Comuni", vengono aggiunte le seguenti: "e le Unioni di Comuni, anche appartenenti al loro interno a Province diverse"; dopo le parole " L. 225/1992", viene aggiunta "," ed eliminata la parola "e"; dopo le parole "D. Lgs. 112/1998", vengono aggiunte le seguenti: "e dall'articolo 1, comma 112, della L. 56/2014".

Articolo 5

(Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9/2000, dopo le parole "i Comuni", sono abrogate le parole ", le Comunità Montane"; al comma 2, dopo le parole "I Comuni", sono abrogate le parole ", le Comunità Montane".

Articolo 6

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. La lettera h) dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale 9/2000 è abrogata.

Articolo 7

(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. Il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2000 è abrogato.


Articolo 8

(Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9)

1. All'articolo 22 della legge regionale 9/2000 è aggiunto il seguente comma 3 bis: "Le organizzazioni di volontariato dei Comuni costituiti in Unione possono operare nell'intero territorio dell'Unione anche se posto su ambiti provinciali diversi."

F.to: Angelo Vaccarezza (Forza Italia)

Claudio Muzio (Forza Italia)

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Angelo Vaccarezza and the bottom signature is for Claudio Muzio. Both are written in a cursive, flowing style.